

# Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

## FAQ a corredo del webinar del 26 maggio 2023

### Sostituzione del Presidente e dei commissari / Composizione della Commissione

1. *In fase di elaborazione del calendario degli esami si viene a sapere che un componente della commissione sarà assente un solo giorno, per sottoporsi a visita medica già prenotata da tempo, in occasione del periodo delle prove orali. Si può prevedere la sua sostituzione con altro commissario avente i titoli oppure, trattandosi di assenza temporanea, è necessario non calendarizzare tale giorno per le prove orali?*

Se possibile, sarebbe opportuno **riorganizzare il calendario** consentendo al docente di essere presente a tutte le prove orali dei suoi alunni, anche in un'ottica di omogeneità e pari trattamento. Diversamente, lo **si sostituirà per il tempo strettamente necessario** con un altro docente della stessa disciplina in servizio nell'istituto.

2. *In merito alla sostituzione del Presidente, si può nominare in qualsiasi momento (durante le prove scritte o durante quelle orali) il collaboratore "vicario", se non impegnato negli esami di Stato, per sostituire il Presidente solo durante gli effettivi giorni di assenza, come previsto dal D.M. 183/2019?*

- *Si deve invece nominare tale collaboratore come vicepresidente fin dalla Preliminare ai sensi dell'art. 25, c. 5 del D.lgs. 165/2001?*

Se il dirigente che presiede la Commissione si deve assentare **solo per qualche giorno**, durante gli scritti o gli orali, può tranquillamente farsi sostituire da un **vicepresidente, già membro della commissione**, individuato durante la seduta preliminare. Nel corso delle prove (scritte e orali) non è infatti necessario che il Presidente sia sempre presente. La sua presenza è invece indispensabile durante la riunione preliminare, la ratifica finale e gli scrutini delle singole sottocommissioni. È altresì opportuno che sia presente in fase di ratifica degli scritti, per controllare che tutto sia regolare e per verificare la correttezza degli atti. Se invece il Dirigente non potrà essere presente neanche in tali momenti cruciali, sarà opportuno che nomini **prima dell'insediamento della commissione un Presidente che lo sostituirà per tutta la sessione d'esame**. In questo caso si dovrà individuare un collaboratore, ai sensi del D. Lgs. 165/2001, art. 25, c. 5. Tale possibilità è stata esplicitamente prevista dall'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 741/2017, in cui si dispone che *In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria*. Il vincolo dell'appartenenza al ruolo della secondaria è stato poi superato dall'articolo 5 del D.M. n. 183/2019, disponendo quanto segue: *l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: "In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"*. Da allora è possibile nominare come Presidente anche un docente di ruolo nella scuola dell'infanzia o primaria.

3. *Alla prova orale sostitutiva della prova scritta di seconda lingua deve presenziare l'intera sottocommissione o questo è un aspetto che può essere deciso dalla commissione? La prova può svolgersi lo stesso giorno dello scritto della seconda lingua o si deve svolgere nel contesto del colloquio pluridisciplinare?*

La prova orale sostitutiva per l'esame del primo ciclo è disciplinata dal D.M. n. 741/2017:

9. *Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.*

La circolare ministeriale del 31 maggio 2012, n. 48, dettagliava ulteriormente la procedura:

*Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, **che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.***

Nonostante il D.M. n. 741/2017 lasci apparentemente maggiore autonomia alla sottocommissione, circa l'individuazione delle modalità e delle date di svolgimento della prova sostitutiva, si ritiene che sia più corretto seguire quanto disposto dalla circolare del 2012, anche in analogia con quanto stabilito anche per questo anno scolastico per l'esame di Stato del secondo ciclo (O.M. n. 45/2023):

*Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, **che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte** nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.*

**4. Per quanto riguarda la commissione d'esame, gli insegnanti di attività alternativa alla religione cattolica e i docenti di religione devono essere presenti per tutta la durata della prova orale di tutti gli alunni della classe o possono partecipare solo quando sono presenti i loro alunni?**

Il consiglio di classe, così come la commissione d'esame, funzionano in determinati momenti come organi perfetti come, ad esempio, durante le procedure valutative (scrutini ed esami). In questi frangenti tutti i membri devono essere presenti. È pur vero che alcuni docenti (e precisamente quelli di religione e di materia alternativa) hanno competenza a intervenire e deliberare solo relativamente ai casi degli alunni seguiti. Questo comporta la **possibilità di assentarsi momentaneamente dallo scrutinio o dall'esame orale** quando non si stia affrontando il caso o la prova di un proprio alunno. Dal momento però che tanto il consiglio quanto la commissione agiscono, deliberano e firmano anche disposizioni e atti di carattere generale (per esempio il verbale dello scrutinio o d'esame) è bene che comunque **almeno nei momenti iniziali e finali delle operazioni siano tutti presenti.**

**5. L'assenza di un commissario interno esclusivamente alla preliminare dell'esame di Stato compromette la sua partecipazione alle fasi successive dello stesso? La preliminare prevede che il collegio sia perfetto? È quindi necessaria la sua sostituzione?**

No, l'assenza alla riunione preliminare di un commissario **non ha come conseguenza la necessità di sostituirlo per tutta la successiva sessione d'esame.** Tuttavia, poiché anche nella riunione preliminare si deliberano aspetti relativi alla valutazione degli alunni, **è bene garantire il collegio perfetto** procedendo alla sostituzione del docente assente con un collega in servizio presso l'Istituto.

Ammissione all'esame degli alunni privatisti e altri casi specifici; gestione della procedura

**6. Qual è la normativa di riferimento per gli alunni "privatisti"? Quali documenti è necessario avere agli atti (relativamente al percorso di studi già fatto)? È previsto un esame di idoneità per essere ammessi all'esame?**

I riferimenti sono:

- Nota MIM n. 4155 del 7 febbraio 2023
- D. Lgs. n. 62/2017
- D.M. n. 741/2017

In particolare, per quanto riguarda l'ultimo riferimento, sui candidati privatisti si veda l'articolo 3:  
(Ammissione all'esame dei candidati privatisti)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, **presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico** e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. [...]

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle **prove INVALSI** di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. [...]

7. **Ho una studentessa frequentante la classe 3<sup>a</sup> secondaria di primo grado, con certificazione ex L. n. 104/1992, che è stata appena operata per una grave patologia. Qualora non potesse sostenere l'esame entro il 30 giugno, dovrà farlo al massimo entro il 31 agosto? Potrebbe svolgere l'esame in DaD visto che potrebbe avere difficoltà a garantire la sua presenza fisica?**

Sicuramente si potrà disporre la sessione suppletiva entro il 31 agosto, ai sensi del D.M. n. 741/2017 che così dispone:

Articolo 11 (Candidati assenti e sessioni suppletive)

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, **per gravi e documentati motivi**, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro **il 30 giugno** e, comunque, in casi eccezionali, **entro il termine dell'anno scolastico**.

Se la studentessa sarà impossibilitata a spostarsi da casa, si potrà prevedere **l'esame a distanza**, alla presenza di alcuni componenti della sottocommissione, sempre secondo quanto prevede il citato decreto:

Articolo 15 (Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)

6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. **In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincrona, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati.**

8. **Studente ucraino che ha superato il numero di assenze consentite accumulando anche gravi lacune negli apprendimenti: come bisogna agire in relazione all'eventuale ammissione all'esame? Cosa prevede la normativa?**

La Nota MI n. 156 del 4 giugno 2022 conteneva la seguente previsione: "nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli studenti nel raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono attività didattiche ordinarie, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2022/2023". La nota MIM n. 4155/2023, che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato del primo ciclo, non fa menzione degli alunni ucraini, che pertanto dovranno essere **valutati al pari di altri alunni con BES, a partire ovviamente dal loro PDP**. In relazione al superamento delle assenze e ai gap formativi, è utile far deliberare al Collegio una **deroga "circostanziata"** e legata proprio alla specifica situazione (in effetti connotata da gravità e straordinarietà) dell'alunna, consentendole in questo modo l'ammissione (e il superamento) all'esame di Stato.

9. **Un alunno straniero è appena stato inserito in classe terza e ha svolto le prove Invalsi. Si vorrebbe predisporre un PDP per lui e dispensarlo dalle due ore di seconda lingua straniera per potenziare l'italiano, dispensarlo quindi dalla prova di francese in sede di esame e registrare solo il voto di inglese. A livello di scheda di valutazione come è corretto procedere? In francese avrà un "NC" o deve comparire "esonero"?**

Ai sensi del D.M. n. 741/2017, e in particolare dell'art. 9, comma 4, per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, **la prova scritta fa riferimento a una sola lingua straniera**. Nella scheda di valutazione la disciplina di seconda lingua semplicemente non andrà compilata.

**10. Gli studenti non certificati ex L. n. 104/1992 (con disabilità) ed ex L. n. 170/10 (con DSA) e, quindi, identificati con altri BES, qualora abbiano un PDP redatto dal consiglio di classe, possono avvalersi degli strumenti compensativi in esso indicati per svolgere gli esami conclusivi del primo ciclo d'istruzione?**

La Nota MIM n. 4155/2023 sugli esami di Stato del primo ciclo ripristina di fatto, dopo il periodo Covid, le disposizioni del 2019. Rispetto agli alunni con BES non certificati, si rimanda a disposizioni precedenti, peraltro non del tutto coerenti tra loro. In questi casi è opportuno che la commissione, in sede di riunione preliminare, **individuï gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte e per l'orale**, anche in analogia con l'O.M. n. 45/2023: *per tali studenti è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte*.

**11. Un alunno con una disabilità molto grave ex L. n. 104/1992 non parteciperà all'esame. Dovrà essere comunque ammesso allo stesso in sede di scrutinio?**

Sì. Se non svolgerà le prove non consegnerà il diploma finale ma un **attestato di credito formativo** valido a tutti gli effetti per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

## Aspetti organizzativi

**12. Per quanto riguarda le prove scritte, vi è un ordine obbligatorio di svolgimento? Ad esempio, primo giorno italiano, secondo giorno matematica etc., oppure è possibile modificarne l'ordine?**

L'ordine di svolgimento delle prove scritte di italiano – matematica – lingue straniere è quello “consueto” ma **non è obbligatorio**. È possibile definirlo come proposta del Collegio e poi farlo deliberare dalla Commissione di esame il giorno della riunione preliminare, sulla base delle esigenze rilevate.

**13. Ho un istituto con tre plessi di scuola secondaria: posso organizzare gli scritti in giornate diverse?**

No, **la Commissione è unica**, come pure la sessione d'esame. Pertanto, gli scritti dovranno essere i medesimi e si dovranno svolgere negli stessi giorni per tutti i plessi.

**14. È obbligatorio o solo opportuno prevedere un intervallo tra una sezione e l'altra della prova di lingua?**

Tali aspetti non sono disciplinati dalla normativa vigente. È opportuno che siano regolamentati e verbalizzati dalla Commissione durante la **riunione preliminare**, insieme ad altre scelte organizzative (durata delle prove, calendario, etc.).